



N° 3218 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CUT CI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

FALLIMENTO

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Ud. 09/12/2016 - CC

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

R.G.N. 23980/2015

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

Ca. 3218  
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23980-2015 proposto da:

SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA  
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso  
dall'avvocato giusta procura speciale in calce  
al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' MULAZZANI ITALINO SPA,  
in persona del Curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in  
ROMA,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. R.G. 4217/2014 del TRIBUNALE di RIMINI del 2/04/2015, depositato il 10/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESI;

udito l'Avvocato Salvatore Torrisi (delega avvocato Balestra) difensore del controricorrente che si riporta alla memoria.

#### Ragioni della decisione

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Il Tribunale di Rimini, con decreto 10 agosto 2015, ha rigettato l'opposizione allo stato passivo della società Italino, escludendo la prededuzione del credito vantato da Sergio per prestazioni professionali svolte ai fini della predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione del piano di concordato preventivo; il Tribunale ha premesso che dalla relazione del commissario giudiziale erano emersi gravi atti di frode posti in essere nel periodo immediatamente precedente al deposito della domanda di concordato preventivo e, di conseguenza, ha revocato l'ammissione al concordato e ha dichiarato il fallimento; quindi ha escluso il beneficio della prededuzione, rilevando che degli atti di frode erano a conoscenza i professionisti della società (tra i quali il e che la prestazione professionale non solo non era stata di alcuna utilità per la procedura, ma era stata addirittura potenzialmente dannosa per i creditori, tenuto conto della erosione del patrimonio a disposizione della massa per effetto della continuazione dell'attività di impresa; infine ha disatteso la doglianza relativa alla quantificazione del compenso riconosciuto in sede di verifica, essendo state correttamente applicate le tariffe professionali nei valori minimi.

Avverso questo decreto il \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il Fallimento M \_\_\_\_\_ italiano si è difeso con controricorso.

E' denunciata violazione dell'art. 111 legge fall. e vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere il tribunale esercitato d'ufficio il potere, che non aveva, di valutare l'adempimento e l'utilità della prestazione professionale sulla base delle regole che governano i contratti.

Il motivo è manifestamente infondato: il decreto impugnato ha deciso in senso conforme alla prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità che ha escluso la prededucibilità (prevista per i crediti sorti, a norma dell'art. 111, comma 2, legge fall., in occasione o in funzione delle procedure concorsuali) per quei crediti per prestazioni professionali che non arrechino alcun beneficio in termini di accrescimento dell'attivo o salvaguardia della sua integrità, non essendo consentita l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un labile collegamento con la procedura, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito (v. Cass. n. 25589/2015, n. 8958/2014, n. 8534/2013); il profilo della insufficienza o contraddittoria motivazione - in relazione alla mancata esclusione *tout court* del credito - non è censurabile, a norma del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., sez. un., n. 8053/2013).

La memoria del ricorrente non offre elementi per giustificare una decisione diversa da quella proposta, che il Collegio condivide, in considerazione del già evidenziato rilievo secondo cui vi sono stati atti di frode dei quali era a conoscenza il professionista incaricato di elaborare il piano concordatario, la cui domanda non è meritevole di accoglimento.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 8100,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo dovuto per legge.

Roma, 9 dicembre 2016.

Il Presidente



IL CANCELLIERE

*Giuseppina Ricci*

Depositate in cancelleria



oggi, - 7 FEB. 2017

IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci

*Giuseppina Ricci*